



Prot. 2475

DECRETO N. 3 DEL 25 MARZO 2020

OGGETTO: DPCM 11.03.2020 – Individuazione dei servizi indifferibili da rendere in presenza. Proroga al 3 aprile 2020.

IL SINDACO

VISTA la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'articolo 3;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, recante “Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° marzo 2020, recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;



VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 08.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.59 del 08.03.2020, "Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid 19 sull'intero territorio nazionale";

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 09.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 09.03.2020, che ha esteso a tutto il territorio nazionale le misure di contenimento;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 11.03.2020, pubblicato sulla G.U. n.62 del 11.03.2020 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'intero territorio nazionale;

PRESO ATTO di quanto previsto dall'art.1 comma 6 del DPCM del 11.03.2020: "*Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza.*";

VISTO il DPCM 22/03/2020 recante ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale, che dispone:

- all'art. 1, lettera a) dispone che "*Per le Pubbliche Amministrazioni resta fermo quanto previsto dall'art. 87 del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18*"
- all'art. 1 lettera e) "*sono comunque consentite le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146*";
- all'art. 2 *le disposizioni del presente decreto producono effetto dalla data del 23 marzo 2020 e sono efficaci fino al 3 aprile 2020. Le stesse si applicano cumulativamente a quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020 nonché a quelle previste dall'ordinanza del Ministero della Salute del 20 marzo 2020 i cui termini di efficacia, già fissati al 25 marzo 2020, sono entrambi prorogati al 3 aprile 2020;*




RITENUTO pertanto di dover prorogare il termine di cui ai propri decreti suddetti sino al 3 aprile 2020;

DECRETA

- a) Il termine di cui ai propri decreti 1 del 13 marzo 2020 e n. 2 del 16 marzo 2020 sono prorogati al 3 aprile 2020;
- b) Pertanto gli uffici comunali rimarranno aperti al pubblico solo per i seguenti servizi indifferibili da rendere di presenza sino al 3 aprile 2020:
- Protocollo
 - Stato Civile limitatamente alle prestazioni di cui agli artt. 1 e 2 della Legge 12 giugno 1990, n. 146;
 - Polizia Locale;
 - Servizi Cimiteriali urgenti
 - Protezione Civile
- c) Al fine di garantire l'espletamento dei servizi e delle prestazioni di cui al comma precedente tutto il personale dipendente presterà servizio dal lunedì al venerdì di presenza, nel numero di almeno una unità per ciascun piano del Comune.
Il Personale dipendente del Servizio di Polizia Locale presterà servizio su turnazioni dal lunedì alla domenica;
- d) I Responsabili di servizio garantiranno la reperibilità in modo continuativo durante l'orario di servizio anche se non fisicamente presenti al lavoro.

Pieve ligure 25/03/2020




IL SINDACO
Adolfo OLCESE